



CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO

C.A.P. 87064 - PROVINCIA DI COSENZA

**ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE
SERVIZI E SPORT**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
E L'USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI**

DEL. DI C.C. N° 63 DELL'11.05.2002

*Integrazione e modifiche all'Ad. 11
Delib. del Commissari Straord n 23/2011*

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo rieducativo;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per budget di gestione, il budget annuo di impianto che l'Amministrazione corrisponde al concessionario della gestione;
- f) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- g) per impianti a rilevanza imprenditoriale, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività

Art.3

Classificazione degli impianti sportivi

1. Tutti gli impianti che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti in città per una specifica disciplina sportiva assolvono funzioni di interesse generale, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina

2. Allo stesso modo sono impianti sportivi di rilevanza cittadina quelli per i quali esistano particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale ed internazionale.
3. Per la temporaneità della destinazione e per le particolari modalità di acquisizione, sono da considerare impianti di rilevanza cittadina e soggetti alla stessa destinazione degli impianti sportivi comunali, anche gli impianti acquisiti in uso da terzi
4. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza cittadina:
 - a) - Stadio Comunale "Brillia"
 - b) - Palazzetto dello Sport "Brillia"
 - c) - Campo di calcio C.le Schiavoinea, Via Monaco
 - d) - Campo di calcio "Valli S. Antonio" Via Vitt. Emanuele, Corigliano Centro
 - e) - Campo di calcetto "Cavallerizza" Via Tricarico, Corigliano Centro
 - f) - Campi da tennis Via Vitt. Emanuele, Corigliano Centro
 - g) - Campi da Tennis C.da S. Francesco, Corigliano Scalo
 - h) - Campetto Polivalente, Via Madonna della Catena, Corigliano Scalo;

Art.4

Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) - attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) - attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I...

Art.5

Quadro delle competenze

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

La Giunta Comunale:

- a) - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;



- b)- definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti sportivi; le tariffe verranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
- c)- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti di rilevanza cittadina, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
- d)- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza imprenditoriale degli impianti cittadini;
- e)- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
- f)- definisce i parametri per la determinazione dei valori variabili nella quantificazione del budget di impianto;
- g)- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

Art. 6

Pianificazione dell'attività sportiva

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente il Comune provvede con apposito atto e relativamente agli impianti in sua disponibilità a:
 - a)- individuare, quando non sia già in atto, una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione dell'impianto;
 - b)- individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
 - c)- individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica e, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del Concessionario non soggette a vincoli tariffari;
 - d)- stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, dal lunedì al venerdì di ogni settimana;
 - e)- stabilire il valore economico della fascia d'uso per attività mercato in base alle specifiche attività che il Concessionario ha dichiarato di svolgervi.

Art. 7

Gestione degli impianti sportivi

La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente Regolamento può essere esercitata di in forma diretta, dal Comune stesso, o in forma indiretta, mediante concessione a terzi.

Art. 8

Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

3. Il concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad esso conferito.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari
5. Il concessionario è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa, per tutto il periodo della gestione, per la tutela contro furti, incendi, atti vandalici, danni a terzi ed ogni altra evenienza.

Art.9

Tipologia delle concessioni a terzi

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - a) concessione in uso;
 - b) concessione per la gestione a budget di impianti senza rilevanza imprenditoriale;
 - c) concessione per la gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale.

CONCESSIONE IN USO

Art.10

Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
2. La concessione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella stessa.
3. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:
 - a) gli elementi essenziali delle concessioni in uso con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario
 - b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di concessione d'uso degli impianti sportivi
 - c) i criteri generali per l'assegnazione degli impianti
 - d) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia

Art.11

Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Il Comune rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:

- a) Federazioni, Enti di Promozione Sportiva nonché a Società Sportive affiliate a Federazioni del CONI
 - b) aggregazioni spontanee di cittadini
 - c) a soggetti aventi finalità di lucro.
2. E' in facoltà del Concessionario determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati.
3. La durata della concessione d'uso è di norma annuale, fatta salva la facoltà di una maggiore durata, comunque non superiore al triennio.
4. La Concessione in uso temporaneo a terzi, verrà rilasciata di volta in volta, dal Sindaco o suo Delegato, su esplicita presentazione di istanza presso l'Ufficio competente, previa la verifica della disponibilità dell'Impianto richiesto.

Le spese che saranno sostenute per effettuare la manifestazione autorizzata, saranno a carico:

- a) se l'Impianto è gestito dal Comune, tutti gli oneri di pulizia saranno a carico di chi ne fa richiesta;
- b) se l'Impianto sarà gestito da terzi, il richiedente dovrà versare al gestore dell'impianto, una somma che sarà stabilita in base al tariffario vigente.

5. **L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'uso delle strutture sportive per la partecipazione a campionati o tornei della massima serie, anche in deroga alle procedure ed ai termini di cui ai predetti commi**

Art. 12

Procedure per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del presente regolamento richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio competente, per l'uso finalizzato agli allenamenti ed allo svolgimento di Campionati nazionali e minori, gare e manifestazioni ufficiali che, di norma, si svolgono il sabato e nei giorni festivi;
2. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta all'Ufficio competente.
3. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.
4. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi avuti in uso dal Settore competente. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
5. L'Organo competente provvederà periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
6. Nel caso di una pluralità di concessioni d'uso sullo stesso impianto, i singoli concessionari possono costituirsi in comitato d'uso per la sua gestione, cui competono solidalmente gli oneri previsti nelle concessioni. Nel caso in cui il comitato d'uso non si costituisca entro il termine fissato dall'Organo competente, quest'ultimo può concedere la gestione dell'impianto così come di più impianti, ad altra Associazione sportiva operante nel Comune.
7. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Settore competente.

8. Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso dal Settore competente utilizzando l'elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto la concessione d'uso e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati

Art.13

Sospensione delle concessioni in uso

1. Il Settore competente può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Settore competente

Art.14

Revoca delle concessioni d'uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
3. Il Settore competente, ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:
 - a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 - c) trasgressori delle disposizioni integrative emanate dal Settore competente;
 - d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi

CONCESSIONE PER LA GESTIONE CON E SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art.15

Modalità per la concessione a terzi della gestione a budget degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale

1. La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicizzazione, a Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione, ad Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
- assenza di finalità di lucro
 - democraticità della struttura
 - elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
 - criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
 - obblighi e diritti degli aderenti
 - obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario
 - modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario.
3. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
4. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dall'Amministrazione Comunale
5. Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere:
- l'introduzione del modello a budget di cui all'art. 16 del presente regolamento
 - l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale
 - la riserva per gli usi scolastici
 - la riserva per i campionati dilettantistici
 - le clausole assicurative di valore adeguato
 - obbligo da parte del concessionario di comunicare al settore competente difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti
6. Nelle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere ricomprese la concessione gratuita al concessionario della pubblicità in spazi interni all'impianto né la concessione gratuita di bar o punti di ristoro interni all'impianto
- La definizione del valore economico da attribuire agli spazi adibiti a bar o posti di ristoro, dovrà tenere conto della loro redditività commerciale commisurata alla loro rilevante funzione aggregativa e sociale, nonché all'effettiva capacità di reddito dell'attività.
- Potranno invece essere concessi in comodato gratuito per la durata della concessione, eventuali beni mobili presenti nell'impianto e di servizio al medesimo.
7. La Giunta Comunale, definisce con proprio atto:
- I criteri di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo
 - l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario
 - gli indicatori di efficienza gestionale

Art.17**Ulteriori caratteristiche della gestione a budget**

1. Le concessioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento possono prevedere la concessione gratuita al concessionario dei locali se esistenti all'interno dell'impianto da adibire ad ufficio del concessionario medesimo.

Art.18**Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale**

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
 - a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole
 - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione
 - d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi
 - e) il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune da parte del Concessionario
3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione.
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale, definisce inoltre con proprio atto:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario
 - b) gli indicatori di efficienza gestionale
 - c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia
 - d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma

Art. 19**Revoca delle concessioni di gestione**

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti

6. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa

Art.23

Termini di presentazione delle domande ed autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi

1. Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le domande per l'uso degli impianti sportivi devono essere presentate all'ufficio competente:

- entro il 30 settembre di ogni anno, pena il non accoglimento:

- a. per le istanze delle associazioni sportive riferite a periodi superiori a 30 giorni o per l'intera annata agonistico - sportiva;
- b. per le istanze delle scuole riferite all'intero anno scolastico

- almeno 15 giorni prima di ogni iniziativa, per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni

- almeno 7 giorni prima l'inizio delle attività per le domande di utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini, riferita a una qualsiasi attività compatibile con gli impianti

In allegato all'istanza, in tal caso, dovrà essere unito, il certificato di sana e robusta costituzione fisica dell'interessato e di idoneità allo svolgimento di attività sportiva.

Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad una intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

2. Potranno fruire di autorizzazioni temporanee, previa proposizione di giustificata istanza, anche i singoli cittadini che per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazioni a concorsi pubblici ove siano richieste prove sportive), per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale, richiedano l'uso delle strutture comunali in periodi di scarso affollamento degli impianti

All'istanza dovrà essere allegata: certificazione di buona salute degli aderenti, polizza assicurativa per danni agli impianti ed a terzi nonché formale dichiarazione liberatoria del Comune di Corigliano Calabro da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso.

3. Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee anche ad Enti ed Associazioni non sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora, se ne valuti l'utilità

4. Nessun intervento o autorizzazione può essere disposta dal Comune a favore di Associazioni che sono prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari salvo che, sulla base di idonee verifiche sia accertata l'effettiva utilità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 24

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

1. Ai fini del rilascio delle concessioni, le associazioni possono produrre una sola domanda per la stessa disciplina sportiva e devono indicare, in ordine la preferenza, gli impianti richiesti. Le istanze devono contenere:

- l'indicazione dei requisiti posseduti dai proponenti;
- l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto
- formale dichiarazione che l'associazione si impegna a non avanzare analoghe istanze, per lo stesso tempo e la stessa disciplina al Comune o ad altri enti pubblici;
- formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a di usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - b di assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
 - c di sollevare il Comune di Corigliano Calabro, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
 - d di sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - e di contrarre presso un apposito Istituto una forma di assicurazione in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare, qualora questi svolgano attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - f di non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività nelle strutture comunali a fini di lucro (tranne che nel caso di cui all'art.16);
 - g di assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - h di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
 - i di munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione della manifestazione programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che a terzi;

- j di usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annessi.

2. Gli Enti, le Associazioni, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi, per la pratica di sport, sono tenuti a sottoporre i propri aderenti a visita medica per accertare l'idoneità fisico - sanitaria dei singoli ad esercitare l'attività sportiva nelle singole discipline. Tale idoneità va documentata all'atto della richiesta d'uso degli impianti all'organo competente.

3. Gli Enti, le Associazioni, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi sono tenuti ad assicurare i loro associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva. L'assolvimento di tale obbligo va documentato nella richiesta d'uso.

Art. 25

Esenzione di responsabilità da parte dell'amministrazione comunale in caso di ammanchi, furti e danni materiali.

L'Amministrazione Comunale, ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento della attività. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti o pericolo.

Art. 26

Uso corretto degli impianti sportivi.

Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza ed infine ad indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva ed idonee all'uso dell'impianto. L'uso di calzature sportive è sempre obbligatorio, per la salvaguardia dell'impianto, anche in occasione di manifestazioni diverse da quelle sportive. Il mancato uso comporta l'immediato allontanamento dall'impianto.

Art. 27

Responsabilità per danni arrecati agli impianti ad attrezzature e servizi.

Gli Enti, le Associazioni, gli intestatari delle autorizzazioni ed i singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti. Il Sindaco e il legale rappresentante del Comune di Corigliano Cal, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento dei danni arrecati. I concessionari sono direttamente responsabili anche dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

Art. 28**Concessione del servizio bar-ristoro e rivendita tabacchi.****Uso di materiale pubblicitario.**

La concessione dei servizi di bar, ristoro, rivendita tabacchi pubblicità ed altri servizi negli impianti sportivi comunali sono a titolo oneroso e sono disciplinate da convenzioni proposte dal Settore competente, in conformità alla normativa vigente ed alle disposizioni contenute nelle apposite deliberazioni dell'Ente. E' fatto assoluto divieto alle società sportive, agli Enti ed associazioni concessionarie degli impianti di utilizzarli con la esposizione, sia durante gli allenamenti che durante le manifestazioni ufficiali, di cartelloni pubblicitari e simili senza preventiva autorizzazione, pena la immediata revoca della concessione.

Art. 29**Formazione delle Convenzioni.**

Le convenzioni saranno definite dalla giunta comunale tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. Compiti del gestore

- Custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali costituenti la struttura
- Manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature
- Assunzione degli oneri di energia elettrica, acqua, riscaldamento
- Irrigazione e cura del verde

2. Compiti del Comune

- Manutenzione straordinaria dell' impianto
- Mantenimento delle certificazioni di agibilità
- Assicurazioni concernenti la struttura

3. Accesso

- Le concessioni annuali e giornaliere ai soggetti richiedenti (associazioni, enti, scuole) sono effettuate dal comune
- Anche le attività sportive del gestore sono soggette a concessione comunale

4. Determinazione tariffe

- Le tariffe di accesso agli impianti sono definite annualmente dalla Giunta Comunale

5. Contributo comunale

A fronte degli oneri gestionali attribuiti al gestore (nel caso di cui all'art. 9 punto b), la Giunta Comunale definisce un contributo annuale volto a concorrere alle spese di conduzione.

6. Penali e cauzioni

Il gestore è tenuto al pagamento di penali in caso di violazioni contrattuali e al versamento di un deposito cauzionale.

7. Durata

- La durata della convenzione deve dipendere dai casi specifici.
- Prevedere una clausola di recesso sia per il comune che per il gestore da far valere senza particolari prerogative con un semplice preavviso di sei mesi.

Art. 30

Schema di convenzione : Allegato C

RINVII E NORME TRANSITORIE

Art.31

Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
 - a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle leggi n. 517/1977 e n. 23/96;
 - b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
 - c) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
 - d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;
 - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione a budget non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 32

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente Regolamento

3. Resta in vigore il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali, sino a quando il Consiglio Comunale provvederà a modificarlo secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento.

4. E' in facoltà del Consiglio Comunale prorogare, per non più di un anno, la scadenza delle convenzioni esistenti, al fine di graduare il passaggio al nuovo modello di gestione e di programmare le risorse necessarie.

Art. 33

Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto

ALLEGATO A

NOTA INTEGRATIVA

Impianto _____

Concessione n. _____ del _____ scade il _____

1 - Valutazioni sulla gestione problemi e prospettive

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2 - Rendiconto economico - finanziario

Spese

Anno _____ Anno Precedente

A - Utenze

Luce _____

Acqua _____

Gas/Riscaldamento _____

altro _____

Totale Utenze _____

B - Oneri gestionali _____

C - Manutenzione ordinaria residua _____

D - Spese di gestione _____

E - Quote di contribuzione _____

F - Valore degli spazi _____

G - Totale spese _____

Entrate

H - Corrispettivo per la gestione _____

I - Tariffe d'uso _____

L - Proventi dalle assegnazioni _____

M - Totale entrate _____

N - Avanzo/Disavanzo precedente _____

O - Avanzo/Disavanzo di gestione (1) _____

(1) Al netto delle imposte sul reddito

3 - Lavori di manutenzioni ordinarie effettuati nell'anno

Data

Descrizione dell'intervento

4 - Lavori di manutenzioni ordinarie da effettuare nell'anno successivo

Data

Descrizione dell'intervento

Importo

presunto

5 - Dichiarazione

Io sottoscritto _____

in qualità di _____ dell'ente

dichiaro

di aver ottemperato all'obbligo della tenuta della contabilità dell'attività commerciale separata da quella istituzionale

di aver tenuto corretta contabilità dei fatti di gestione secondo la normativa civile e fiscale vigente

che la presente nota integrativa e il rendiconto economico finanziario allegato è la rappresentazione veritiera e corretta del risultato d'esercizio relativo alla gestione del sopra descritto impianto

Data Firma

Corigliano Cal. li _____

Allegati:

1 - Rendiconto economico finanziario della gestione anno _____

2 - _____

ALLEGATO B**ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA TRASFERIRE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari

Gli interventi più significativi, anche se non esaustivi, sono di seguito descritti.

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE**I. Coperti e facciate edifici**

- A. Sistemazione di coppi spostati e sostituzione di quelli rotti
- B. Sostituzione di tratti di grondaia in lamiera bucati o sistemazione dei giunti delle grondaie in PVC a tenuta
- C. Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base
- D. Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali
- E. Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle e sostituzione di alcuni tratti fatiscenti
- F. Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei boccacci dei coperti
- G. Rappezzi di guaina dei coperti
- D. Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti e delle vasche biologiche
- E. Espurghi periodici.

III. Serramenti ed infissi edifici

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- C. Sostituzione non per usura di alcuni serramenti esterni
- D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti

IV. Interventi murari in genere

- A. Pulizia dalle erbe infestanti e controllo statico degli elementi decorativi di edifici monumentali
- B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti
- C. Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione dei provvedimenti conseguenti

- D. Ripristino controsoffitti
- E. Sigillatura davanzali finestre

Per le lettere B e D, la soglia del rappezzo viene determinata in mq.2.

V. Pavimenti e Rivestimenti edifici

- A. Lisciatura e lucidatura dei pavimenti
- B Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
- C Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni

Per la lettera B, la soglia del rappezzo viene determinata in mq.2.

VI. Opere in ferro

- A Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- B. Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno
- C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc.

VII. Tinteggiature e verniciature

- A Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni

VIII. Impianti termo-idrico-sanitari

- A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.
- B. Sostituzione di cassette di scarico
- C Sostituzione di sanitari danneggiati
- D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria
- E Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc
- F. Riparazione di tubazioni incassate od esterne
- G. Avvio, taratura, controlli, pulizia, manutenzione e riparazione di caldaie, scaldacqua, radiatori ed interventi nelle centrali termiche e nella rete di distribuzione.
- H Riparazione impianti idrici incassati, interrati o non interrati, compreso idranti e/o cofanette, con relative sostituzioni.

Per le lettere F e H, sono compresi anche interventi con l'impiego di mezzi terra o pneumatici.

IX. Impianti elettrici

- A Manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allacciamento ENEL, nonché sostituzione del quadro e dei cavi per radiali principali
- B Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici
- C Manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci scale, asciugamani ed asciugacapelli elettrici impianti amplifonici, impianti antincendio, con esclusione degli impianti antintrusione e di sollevamento

D. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo ad eccezione degli areatori e delle lampade poste sulle torri dei campi da gioco e nelle palestre comunali

E. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

X. Aree esterne di pertinenza

A. Manutenzione viabilità interna ed aree di sosta (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc.)

B. Sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di alcune parti

C. Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.)

XI. Aree verdi

A. Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità

B. Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati

C. Sfalcio dei prati secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 20 cm di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta

D. Lavorazione del terreno, concimazione ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato) di recente impianto, secondo le modalità concordate con i tecnici del verde dell'U.O. Manutenzione

E. Potatura arbusti ed alberi secondo modalità e tecniche concordate con i tecnici del verde dell'U.O. Manutenzione; gli eventuali abbattimenti rimarranno in carico all'Amministrazione

F. Manutenzione degli arredi e dei giochi presenti nelle aree verdi

G. Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presente

XII. Servizi diversi

A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive

B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario

XIII. Pronto intervento

A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Italgas, Telecom, Enel, Vigili del fuoco, ecc.)

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI SECONDO LE NORME UNI-CTI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI

I. Impianto termico.

A. Prova di accensione dell'impianto con verifica di funzionamento a caldo delle apparecchiature presenti in centrale termica, controllo del corretto riempimento d'acqua dell'impianto, verifica vasi di espansione, eventuale sfogo aria in centrale termica e nelle sottocentrali dove esistono

B. Compilazione del libretto di centrale nel quale verranno riportate tutte le operazioni effettuate;

C Collocazione all'esterno della centrale termica di una targa con indicati i dati relativi alla fascia oraria di riscaldamento prevista.

II. Bruciatori

- A Check-up e regolazione della combustione da effettuarsi almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che si rende necessario
- B. Manutenzione preventiva e programmata almeno una volta per stagione di riscaldamento e tutte le volte che si rende necessario
- C. Riparazione e/o sostituzione di tutte le parti di ricambio con la sola esclusione dell'intero bruciatore

III. Caldaie

- A. Manutenzione e pulizia completa almeno due volte per stagione di riscaldamento e tutte le volte che si rende necessario
- B. Pulizia dei condotti fumo in C.T. almeno due volte all'anno e tutte le volte che si rende necessario purchè muniti di idoneo sportello di ispezione
- C. Riparazione e/o sostituzione di parti
- D. Rimane esclusa la sostituzione dell'intera caldaia qualora oltre il 30% dei tubi da fumo risultino deteriorati.
- E. Rimane compresa, se necessaria, la sostituzione delle caldaie installate dopo il 1986

IV. Elettropompe e Pompe

- A. Manutenzione preventiva e programmata, almeno una volta all'anno e tutte le volte che si rende necessario.
- B. Riparazione e/o sostituzione di parti dell'eletto pompa completa.

V. Depositi combustibile

- A. Manutenzione e pulizia dei depositi di combustibile liquido e delle relative tubazioni tutte le volte che si rende necessario.
- B. Riparazione e/o sostituzione delle parti relative ai "passi d'uomo" dei serbatoi e delle linee di alimentazione combustibile fuori traccia
- C. Rimane esclusa, se necessario, la sostituzione dell'intero deposito combustibile ed i necessari ripristini dei pozzetti qualora si verificassero infiltrazioni d'acqua
- D. Montaggio e fornitura, dove non esiste, della valvola galleggiante.

VI. Vasi di espansione

- A. Vaso chiuso: verifica periodica dell'efficienza e dell'integrità delle membrane, controllo delle precariche, sostituzione in caso di rottura
- B. Vaso aperto: ispezione periodica con verifica dello stato d'uso e funzionamento di tutti i componenti
- C. Riparazione e/o sostituzione dei rubinetti e galleggianti con esclusione del vaso.
- D. Omologazione dell'Impianto Apparecchi a Pressione secondo le disposizioni di legge

VII. Rete e valvolame di C.T.

- A. Rete: ripristino delle coibentazioni di C.T., controllo ed eventuale ripresa di perdite d'acqua da premistoppa, flangiature, pozzetti e sfoghi d'aria
- B. Riparazione e/o sostituzione, se necessario, di parti di rete della Centrale Termica.
- C. Riparazione e/o sostituzione di parti di rete di distribuzione fuori della Centrale Termica per un massimo del 10% complessivo annuale della rete stessa.
- D. Valvolame: manutenzione preventiva e programmata, almeno una volta all'anno e tutte le volte che si rende necessario
- E. Controllo funzionamento stato tenute e loro eventuali sostituzioni.
- F. Riparazione e/o sostituzione di saracinesche, valvolame di regolazione, valvole di intercettazione valvole di sfiato, scaricatori di condensa, filtri per acqua, riduttori di pressione per acqua, gruppo di riempimento.

VIII. Organi di sicurezza e controllo

- A. Controllo e taratura delle apparecchiature almeno due volte all'anno.
- B. Riparazione e/o sostituzione di: termostati, pressostati, flussostati, valvole di sicurezza, valvole di intercettazione combustibile, valvole di scarico termico, manometri, idrometri, termometri.
- C. Nel caso di sostituzione delle apparecchiature di sicurezza, verrà data immediata comunicazione ai tecnici del Settore competente
- D. Controllo e manutenzione per il buon funzionamento delle apparecchiature di segnalazione di allarme per la sicurezza ambientale e allarme tecnologico sia per quelle già installate che per le future installazioni.

IX. Scambiatori di calore e produttori di acqua calda sanitaria.

- A. Controllo periodico dello stato d'uso degli scambiatori di calore e dei produttori di acqua calda sanitaria.
- B. Esecuzione, se necessario, della pulizia chimica o meccanica
- C. Interventi di riparazione, con esclusione delle sostituzioni che si rendono necessarie
- D. Interventi di riparazione e revisione, escluse le sostituzioni complete, che si rendono necessarie per le apparecchiature installate prima del 1993

X. Apparecchiature di trattamento acqua

- A. Controllo del corretto funzionamento di addolcitori, pompe dosatrici e dosatori
- B. Interventi di manutenzione preventiva e taratura con analisi mensile dell'acqua trattata
- C. Fornitura e magazzinaggio dei prodotti chimici necessari.
- D. Interventi di manutenzione ordinaria.
- E. Sono esclusi interventi relativi alla sostituzione delle apparecchiature complete e dei componenti non soggetti ad usura

XI. Quadri e linee elettriche

- A. Quadri elettrici: controllo periodico dello stato e del funzionamento dei componenti
- B. Sostituzione quando necessario di: interruttori, teleruttori, termiche, fusibili, relè, salvamotori, lampade di segnalazione, morsetti
- C. Linee elettriche: controllo periodico dello stato ed integrità di: cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione
- D. Verifica degli impianti di terra secondo normativa e controllo dell'isolamento da effettuarsi ogni due anni.
- E. Controllo efficienza punti luce nei locali C.T. con eventuale sostituzione di lampade.

XII. Pulizie locali C.T.

- A. Pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche e delle apparecchiature in esse installate almeno due volte all'anno e tutte le volte che si rende necessario.
- B. Fornitura dei materiali di consumo e rimozione dei materiali di risulta dai locali.

XIII. Unità trattamento aria

- A. Manutenzione preventiva e programmata, pulizia delle unità filtranti e disincrostazione lato aria delle batterie alettate almeno due volte l'anno e tutte le volte che si rende necessario
- B. Riparazione e/o sostituzione di parte dell'impianto fino ad un massimo del 10% annuo
- C. Sostituzione e/o riparazione delle macchine ventilanti

XIV. Corpi scaldati

- A. Interventi per l'eliminazione di piccole perdite di acqua da manicotti e guarnizioni e sfogo d'aria.
- B. Sostituzione, quando necessario, di valvole e detentori.
- C. Pulizia delle unità filtranti e delle batterie alettate lato aria dei ventilconvettori, termoconvettori, almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che si rende necessario.
- D. Sostituzione e/o riparazione dei motori dei ventilconvettori fino ad un massimo del 10% annuo per impianto

XV. Libretto di centrale.

- A. Compilazione ad ogni passaggio con annotazione delle anomalie riscontrate, degli interventi ed operazioni eseguite e quant'altro richiesto sia dalla Legge 10/1991 sia dal regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 26/8/1993 n. 412 e dai tecnici dell'Amministrazione Comunale

XVI. Impianti di condizionamento.

- A. Ogni anno prima dell'inizio di stagione, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni :
 1. messa in funzione delle apparecchiature di trattamento acque, controllo del funzionamento e carico con i prodotti chimici necessari .
 2. riempimento con acqua e relativo sfogo aria dell'impianto
 3. riempimento con acqua e relativo sfogo acqua, del circuito evaporatore , predisposizione al funzionamento estivo mediante commutazione di tutte le valvole di scambio

4. messa in funzione delle pompe di circolazione del circuito evaporante ed del circuito condensatore.
5. controllo ed impostazione delle regolazioni estive.
6. condensatori aria.
7. pulizia e disincrostazione esterna delle batterie alettate mediante spruzzatura di liquido detergente, eseguite con apposita attrezzatura fino alla rimozione totale dei depositi e controllo dello stato di usura e della rumorosità dei cuscinetti dei motori e dei ventilatori

B Mensilmente dovranno essere eseguite le seguenti operazioni :

1. Controllo efficienza condensatori .
2. Controllo delle pressioni e delle temperature, del livello dell'olio, del compressore e della carica del fluido refrigerante :
3. Controllo ed eventuale eliminazione di piccole perdite di acqua dai circuiti evaporatori e condensatori mediante serraggio tenute , controllo livello acqua evaporatore o pressione idrostatica del circuito.
4. Pulizia locali ed apparecchiature presenti
5. Controllo del funzionamento delle unità di trattamento aria nonché eventuale pulizia meccanica o lavaggio delle unità filtranti .

C A fine stagione dovranno essere eseguite le seguenti operazioni :

1. Pompaggio nel condensatore di tutta la carica di liquido refrigerante
2. Svuotamento dei circuiti condensatore ed evaporatore
3. Disattivazione dell'alimentazione elettrica di tutte le apparecchiature facenti parte dell'impianto di condizionamento.

XVII. Assistenza tecnica.

A. Fornitura di mano d'opera per assistenza tecnica ai tecnici dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta richiesto e per qualsiasi motivo quale, ad esempio, verifiche di funzionamento e sicurezza dell'impianto

XVIII. Esclusioni.

A Rimangono esclusi tutti gli interventi di modifica, riammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature, anche se prescritte da leggi o regolamenti

B Sono escluse le responsabilità derivate da danni e disservizi provocati da materiali stoccati in centrale termica dall'Amministrazione Comunale o da terzi da essa autorizzati.

Sono escluse le responsabilità derivate da danni o disservizi provocati da interventi svolti da personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, comunque previa informazione all'impresa.

MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA GIOCO E INFISSI

- 1) taglio periodico del manto erboso
- 2) tosatura siepi ed arbusti
- 3) potatura alberi

- 4) riporto a livellamento terreno
- 5) concimatura e seminatura
- 6) zollatura
- 7) bagnatura e semina
- 8) verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione
- 9) riparazione di parti della rete di recinzione
- 10) riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine)

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE

I. Campi gioco e verde

- 1) costruzione di sistemi di drenaggio artificiale campi calcio
- 2) rifacimento terreni da gioco con stratigrafia (pietrame, materiale arido, terreno vegetale)
- 3) impianto irrigazione automatica campi da calcio
- 4) adeguamento alle normative FIGC dei campi da calcio

II. Impianti sportivi

- 1) sostituzione totale reti di recinzione campi gioco, come da normative FIGC
 - 2) sostituzione o forniture parti fisse (porte, tabelloni, panchine squadre)
 - 3) ogni intervento atto all'ottenimento omologazione FIGC- LND o FIP o FIPAV (Federale CONI).
-

ALLEGATO C

Esempio di Convenzione per la gestione degli impianti sportivi.

**CORIGLIANO CALABRO
87064 Cosenza**

In data _____

TRA

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ Titolare della Ditta o Società _____ con sede in _____ (di seguito denominato concessionario)

E

il Comune di Corigliano Cal. in persona di _____ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Corigliano Cal., C.F. _____

In seguito alla delibera del _____ con la quale la Giunta Comunale, in riferimento a quanto previsto nel REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (approvato dal Consiglio Comunale il _____), ha stabilito di affidare in **concessione d'uso** l'impianto sportivo _____ sito _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**1**

Il Concessionario assume la gestione dell'impianto sportivo succitato identificato dalle tavole di progetto facenti parte integrante della presente convenzione, munito dell'elenco degli arredi e delle attrezzature.

2

Sono a carico del Comune di Corigliano Calabro :

- spese per l'energia elettrica, termica ed acqua;
- spese per la manutenzione straordinaria degli impianti e dell'edificio;
- spese per l'eventuale completamento ed ampliamento delle attrezzature.

3

Sono a carico del Concessionario:

- spese per il personale di vigilanza e custodia;
- spese per il personale addetto alla pulizia dell'impianto;
- spese per il personale d'ufficio, segreteria e direzione;
- spese per gli insegnanti delle varie discipline sportive praticate nell'impianto;
- materiale di consumo vario per la manutenzione dell'impianto;
- spese per la utenza telefonica, fax, collegamento telematico;
- spese per la manutenzione ordinaria dell'intero impianto sportivo;
- spese per la stipula di idonea polizza per ogni caso di inadempienza contrattuale da parte del concessionario;

4

Per gli Istruttori, gli allievi istruttori, gli utenti e tutto il personale operante (volontariato)

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in merito all'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da un membro scelto da ciascuna delle parti e da un terzo scelto di comune accordo ed in difetto dal Presidente del Tribunale di Rossano.

La decisione arbitrale è inappellabile.

16

I ricavi derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari sono di competenza del Comune e del concessionario in misura da stabilire tra le parti. La designazione dei suddetti spazi è concordata tra l'ufficio competente del Comune e la concessionaria nel rispetto della disposizione architettonica e della sicurezza complessiva.

17

Modifiche migliorative all'impianto possono essere compiute previa consultazione ed autorizzazione del Comune con spese a totale carico del concessionario.

18

Modifiche possono essere apportate alla convenzione previo accordo con l'Amministrazione.

19

Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione si rimanda al Regolamento Per La Gestione E L'Uso Degli Impianti Sportivi.

non), il concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali idonei.

Il Comune resta comunque esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

5

Il concessionario:

- usufruisce di tutte le attrezzature esistenti, secondo lo scopo specifico per cui sono state realizzate;
- è responsabile di ogni danno arrecato secondo le regole di diritto comune;
- dovrà garantire che durante le manifestazioni sportive venga rispettato il limite massimo di pubblico, l'orario dell'apertura e chiusura dell'impianto secondo quanto stabilito tra le parti;
- vigilare sul parcheggio delle auto non facendo superare il numero massimo consentito e garantendo il facile accesso agli automezzi addetti al soccorso

6

L'utilizzo dell'impianto nella fascia oraria mattutina è gratuito per gli alunni delle scuole elementari, medie, medie superiori, anziani e gli handicappati, secondo l'orario stabilito tra le parti;

7

E' proibita la sub-concessione di qualsiasi tipo;

8

Non sono consentite manifestazioni o attività diverse da quelle per le quali l'impianto è destinato, salvo preventivo accordo e autorizzazione del Comune.

9

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in gestione il servizio bar e di poter disporre di una parte di locali esistenti per esplicitare eventuali proprie esigenze;

10

Il concessionario per tutta la durata della Convenzione, è tenuto a contrarre idonea polizza assicurativa a beneficio del Comune, a tutela contro incendi, furti, atti vandalici, danni a terzi ed ogni altra evenienza.

11

Il Comune si avvale della facoltà di effettuare visite periodiche per verificare la corretta conduzione. Nel caso di mancanze relative alla gestione e alla manutenzione, lo stesso provvederà alla redazione di una diffida scritta; se tale inadempienza si protrarrà nel tempo (...), il Comune può procedere alla rescissione della Convenzione esigendo il rimborso per eventuali danni procurati all'impianto.

12

Il Comune si riserva la facoltà di poter usufruire dei locali al fine di affidarli a società o gruppi di cittadini che ne fanno richiesta per un periodo limitato (non più di ... giorni). Tale concessione dovrà scaturire da accordo tra le parti (Comune, concessionario e richiedente);

13

La concessionaria prende in consegna l'impianto dopo aver valutato lo stato di consistenza dello stesso ed in presenza di rappresentanti del Comune.

14

La presente convenzione ha durata di anni ... (..) a decorrere dalla data di stipula. Per eventuale proroga è necessario che il concessionario faccia espressamente richiesta scritta all'Ufficio Competente almeno tre mesi prima dalla data di scadenza della Convenzione

15

SOMMARIO

- Art 1 : Definizioni
- Art 2 : Oggetto e finalità
- Art.3 : Classificazione degli impianti sportivi
- Art. 4 : Classificazione delle attività
- Art 5 : Quadro' delle competenze
- Art 6 : Pianificazione delle attività
- Art. 7 : Gestione degli impianti sportivi
- Art 8 : Norme generali sulla vigilanza
- Art 9 : Tipologia delle concessioni a terzi

CONCESSIONI IN USO

- Art 10 : programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi
- Art 11: Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso
- Art 12: Procedure per le concessioni in uso
- Art 13: Sospensioni delle concessioni in uso
- Art 14: Revoca delle concessioni d'uso

CONCESSIONE PER LA GESTIONE CON E SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

- Art. 15: Modalità per la concessione a terzi della gestione a budget degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale,
- Art 16: Gestione a budget
- Art. 17: Ulteriori caratteristiche della gestione a budget
- Art. 18: Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale
- Art 19: Revoca delle concessioni di gestione
- Art 20: Contabilità e rendiconto
- Art 21: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi
- Art 22: Modalità di riscossione delle tariffe
- Art 23: Termini di presentazione delle domande ed autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi
- Art 24: Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
- Art 25: Esenzione di responsabilità da parte dell'amministrazione comunale in caso di ammanchi, furti e danni materiali.
- Art 26: Uso corretto degli impianti sportivi
- Art 27: Responsabilità per danni arrecati agli impianti ad attrezzature e servizi
- Art. 28: Concessione del servizio Bar-Ristoro e rivendita tabacchi-Usò di materiale pubblicitario
- Art 29: Formazione delle convenzioni
- Art. 30: Schema di convenzione: Allegato C

NORME TRANSITORIE

Art. 31 : Rinvii

Art. 32 : Norme transitorie

Art. 33 : Entrata in vigore e abrogazione di norme

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C